

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**22.02.2013****N. 176**

Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B - Gruppo B1) - Revisione allegato D.G.R. n. 400 del 17.04.2007.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003: "Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 17 Marzo 2006: "Recepimento dell'accordo tra le Regioni e le Province autonome del 16 dicembre 2004 relativo alla "Disciplina interregionale delle piscine ad uso natatorio";
- il testo del citato Accordo relativamente al punto 2) Classificazione delle piscine ed in particolare al paragrafo 2.1.2 Categoria B, Gruppo b1;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 17.04.2007: "Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B - Gruppo B1)"

TENUTO CONTO che con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 17/04/2007 è stato approvato un disciplinare contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali, igienico-ambientali, autocontrollo e registrazioni, riguardante le piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti (Categoria B - Gruppo B1);

CONSIDERATO che, al fine di rendere omogenea, sul territorio regionale, la gestione delle piscine ad uso natatorio adibite alla balneazione pubblica e privata, in ordine ai requisiti igienico sanitari delle medesime e delle acque in esse contenute, è stato prodotto il documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine", approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 dell'11.01.2013;

CONSIDERATO altresì che il suddetto documento ha avuto riguardo a quanto a suo tempo indicato dal Gruppo Tecnico di Lavoro che ha operato presso il Ministero della Salute per la revisione dell'Allegato 1 all'Accordo sancito in data 16 gennaio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

RITENUTO NECESSARIO, sulla base di tale documento, adeguare i contenuti del disciplinare relativo alle Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B - Gruppo B1), approvato con la già citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 400/2007, come risulta dal nuovo disciplinare allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

1. di approvare il nuovo disciplinare, contenente disposizioni operative in ordine a regolamento interno, numero dei bagnanti, dotazioni di personale, requisiti strutturali e igienico ambientali, controlli

interni e registrazioni, riguardante le piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti (Categoria B – Gruppo b1), allegato, quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

2. Di dare atto che il suddetto disciplinare sostituisce integralmente il precedente approvato con la Deliberazione n. 400 del 17.04.2007;
3. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul BUR e sul portale regionale www.liguriainformasalute.it, affinché tutti i soggetti coinvolti possano comunque acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

PISCINE FACENTI PARTE DI CONDOMINI E DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'UTILIZZO PRIVATO DA PARTE DEGLI AVENTI TITOLO E DEI LORO OSPITI (CATEGORIA B – GRUPPO B1)

Premesso che, per la presente norma, per condominio ha da intendersi un edificio o un complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal titolo Settimo, Capo II del Codice Civile costituito da non meno di 5 unità abitative ancorché appartenenti ad uno o più proprietari (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso) e che sono da considerarsi escluse dall'applicazione della presente disposizione le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazioni, si forniscono di seguito le disposizioni operative ritenute necessarie.

Si precisa altresì che l'esercizio dell'attività di piscina della Categoria B è subordinato all'inoltro di specifica comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale; tale comunicazione deve riportare l'indicazione del periodo temporale di funzionamento dell'impianto e gli orari giornalieri di attività.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

In applicazione e nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine" che ha attuato l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003, approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16 dicembre 2004, nonché del documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013, si forniscono, di seguito, le disposizioni operative per le piscine di cui alla Categoria B – Gruppo b1 relativamente ai seguenti punti:

- Regolamento interno
- Numero di bagnanti
- Dotazioni di personale
- Requisiti strutturali
- Requisiti igienico-ambientali
- Autocontrollo
- Registrazioni

Per quanto attiene ai requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina, si rinvia anche alla norma tecnica UNI 10637 (la cui ultima revisione è del 25 Maggio 2006) che è stata definita avendo riguardo ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni-PP.AA. ed alla successiva "Disciplina interregionale delle piscine".

Regolamento interno.

Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile dell'impianto, che

disciplina il rapporto gestore – utenti (frequentatori) in riferimento agli aspetti igienici (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio. Il regolamento dovrà essere esposto in posizione visibile e in modo tale che la conoscenza del medesimo sia possibile a ciascun utente.

Devono far parte integrante e sostanziale del regolamento almeno le seguenti indicazioni minimali:

- profondità dell'acqua e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
- divieto di effettuare tuffi (ove la vasca non ne preveda la conformità o agibilità);
- raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico, nei percorsi a piedi nudi;
- doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- utilizzo della cuffia;
- ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- orari di accesso alla piscina;
- divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati da persona maggiorenne, qualora la

struttura sia sprovvista di apposita attività di vigilanza a bordo vasca "assistente bagnanti".

L'accesso alla piscina dovrà essere consentito soltanto negli orari prestabiliti relativamente ai quali dovrà essere data informazione ben visibile con affissione di cartelli, redatti nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca).

E' consentita l'apertura H24 quando rimangono osservate le norme ivi previste e sia data preventiva comunicazione all'ASL competente almeno 48 ore prima.

Numero di bagnanti.

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm. 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti in vasca non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 1,5 di specchio d'acqua.

In tutte le altre vasche il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore ad 1 ogni mq. 2,0 di specchio d'acqua.

Comunque il numero dei bagnanti dovrà essere sempre tale da garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità dell'impianto e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e sorveglianza.

Dotazione di personale.

Il regolare funzionamento di un impianto di piscina è assicurato dalle figure del responsabile della piscina, dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici, in grado di corrispondere ed assolvere ai relativi obblighi.

Per le piscine di categoria B – gruppo B1, il responsabile della piscina è l'amministratore in quanto legale rappresentante del condominio, nominato dall'assemblea dei condomini quali proprietari dell'impianto. In mancanza di amministratore rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici. L'organizzazione della gestione della piscina durante il suo periodo di funzionamento è demandata al responsabile della stessa che, su mandato dell'assemblea dei condomini, potrà delegare a terzi le funzioni gestionali. L'assemblea, nella delibera con cui autorizza la delega delle funzioni, determinerà anche gli indirizzi gestionali ai quali i terzi delegati dovranno attenersi, sempre che non siano contro la legge. In caso di nomina di terzo non è possibile frazionare ulteriormente le funzioni gestionali a questi assegnate. Il terzo non potrà affidare ad altri le funzioni ad esso demandate dall'assemblea e/o dall'amministratore.

Tali scelte condominiali dovranno essere esplicitate in apposito documento che dovrà essere affisso in copia, unitamente al regolamento di gestione, presso l'impianto.

Le figure di cui sopra ed i relativi nominativi (sia di soggetti individuali che di società eventualmente incaricata) debbono essere indicate in un cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca) ed esposte in modo ben visibile agli utilizzatori dell'impianto; il cartello deve altresì contenere l'indicazione dell'orario di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori ed il nominativo del soggetto giuridico che ha la proprietà della struttura o ne è

il legale rappresentante.

Il responsabile della piscina, anche soggetto giuridico, può cumulare più incarichi, sino a comprendere tutti quelli previsti (responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici, assistente bagnanti) purché anche ogni operatore sia in possesso dei necessari titoli acquisiti nelle forme previste come indicato anche nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza di un responsabile pro-tempore dell'impianto; tale scelta dovrà essere esposta nei piani di autocontrollo.

La presenza dell'assistente bagnanti non viene espressamente chiesta nelle piscine condominiali destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti, purché sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

- dimensioni di ogni singola vasca non superiore a 100 mq (intendesi per singola vasca, ogni vasca separata da eventuali altre da una distanza di almeno due metri);
- altezza dell'acqua non superiore a 1,40 m rilevabile in qualsiasi punto della vasca o, comunque, tale da non permettere l'effettuazione di tuffi da bordo vasca, indipendentemente dall'ausilio di trampolini o altri attrezzi similari; qualora la profondità della vasca sia superiore a tale altezza e comunque non oltre m 1,65, la distanza tra il pelo libero dell'acqua e il bordo vasca non deve assolutamente superare il 15% di tale valore;
- presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza stradale di non più di 3 Km e comunque, nelle ore di massimo traffico, in grado di intervenire entro dieci minuti primi.

Per presidio di primo soccorso si intende una struttura dotata di presidi tecnici e di personale operativo che abbia frequentato almeno corsi BLS aggiornati.

In alternativa al citato presidio di primo soccorso, può essere fatto ricorso a personale dotato di analogo preparazione (corso BLS), presente all'interno dell'impianto piscina, che a sua volta dovrà disporre di quanto necessario al primo soccorso.

E' comunque da prevedere che, in caso di necessità di primo soccorso, venga immediatamente attivata al procedura informativa al 118 per il suo intervento.

- in apposito cartello, redatto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse, deve essere specificato il divieto assoluto di accesso ai bambini di età inferiore ai 12 anni quando non accompagnati da persona maggiorenne.

Nel caso in cui il personale addetto per brevi e non ricorrenti periodi debba assentarsi, i frequentatori devono essere opportunamente informati con apposite modalità previste nel regolamento di gestione della piscina anche ricorrendo all'adozione di segnali convenzionali quali bandiera, cuscino, luce intermittente, sonoro (esempio esposizione di bandiera giallo/rossa come previsto negli stabilimenti balneari marini, attivazione di segnalatori acustici, ecc.).

Fa parte del vincolo all'informazione anche la segnalazione di cui si è già scritto, da apporre in modo visibile, degli orari di possibile fruizione della piscina da parte degli utilizzatori.

Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno la disponibilità dell'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate in apposito piano di autocontrollo e portate a conoscenza dei fruitori utilizzando anche apposita cartellonistica redatta nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse (es. italiana/inglese/francese/tedesca), posizionata sul piano libero del percorso di accesso alla piscina.

Requisiti strutturali

Nelle more di una definizione di dettaglio dei requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine, quelli esistenti alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013 "Approvazione Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" devono garantire che:

- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume di acqua contenuta nelle vasche ed al carico inquinante conseguente all'utilizzazione delle medesime
- l'attività natatoria avvenga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e, laddove chiesto, di sorveglianza
- vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per assicurare le adeguate condizioni di pulizia minimizzando il rischio per la sicurezza dei frequentatori.

Per la definizione dei requisiti strutturali ed impiantistici, le disposizioni tecniche di progettisti, installatori e manutentori, debbono prioritariamente, ma non esclusivamente, fare riferimento alle norme UNI, EN, ISO, fermo restando l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Le eventuali prescrizioni con provvedimento motivato formulate in tal senso dall'Organo di Vigilanza, inerenti elementi strutturali o impiantistici, debbono essere valutate in termini di compatibilità con il contesto nel quale le medesime si calano e devono anch'esse porsi come obiettivo l'obbligo di assicurare e mantenere l'idoneità dell'acqua balneata.

Requisiti igienico-ambientali

I requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardano le caratteristiche delle acque utilizzate (di approvvigionamento e di vasca), le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua, gli aspetti termometrici e di ventilazione, gli aspetti illuminotecnici e quelli acustici. I requisiti debbono essere conformi a quanto specificato nel documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11.01.2013.

Allo scopo di mantenere l'acqua di vasca entro i limiti previsti, in ogni condizione di utilizzo, ogni piscina deve essere dotata di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua.

Controlli interni

I controlli interni devono essere eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine il Responsabile dell'attività redige un manuale di autocontrollo e un documento di valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione corrente dell'attività.

Il documento di valutazione deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari per la piscina;
- b) analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza dei frequentatori e dei bagnanti;
- c) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- d) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- e) definizione del sistema di monitoraggio;
- f) individuazione delle azioni di prevenzione e protezione nonché di correzione
- g) valutazione ed adozione di conseguenti azioni connessi a situazioni particolari caratterizzanti lo specifico impianto.

Considerato che il sistema di controllo e le relative registrazioni sono parte delle azioni di vigilanza, laddove fosse attivato un sistema di controllo a distanza, i registri possono essere conservati anche presso la sede della società di gestione, purché presso l'impianto sia, comunque, possibile visionarne il contenuto.

Qualora, in seguito ai controlli di cui al presente punto, il Responsabile dell'attività riscontri valori dei parametri igienico-sanitari non conformi a quanto stabilito negli allegati al documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013, deve provvedere all'identificazione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali.

Nel caso la non conformità riscontrata possa costituire un grave rischio per la salute, rappresentato di fatto dalla rilevazione di inquinamenti o inadeguatezze dell'acqua particolarmente rilevanti, il titolare dell'attività, oltre all'adozione dei necessari provvedimenti cautelativi, deve darne comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale.

La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere tenuta a disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale per un periodo di almeno cinque anni oltre a quello di emissione.

Il protocollo di gestione ed autocontrollo, basato sulla valutazione dei rischi, deve ciclicamente, ma anche ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dovuta ad intervenute variazioni che possono determinare alterazioni al sistema in essere, essere sottoposto a verifica, come previsto dal documento "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine" allegato alla D.G.R. n. 7 dell'11/01/2013.

Il responsabile della piscina deve mantenere costantemente aggiornata la documentazione e le registrazioni delle attività compiute in applicazione del manuale di autocontrollo. Detto manuale, laddove non vi è la disponibilità dell'assistente bagnanti, deve altresì contenere le modalità organizzative della

vigilanza e le relative procedure di intervento, anche rinviando a quanto specificatamente previsto e contenuto nei punti precedenti.

Registrazioni

Ogni impianto di piscina deve essere dotato di appositi documenti di registrazione che si possono riassumere nei seguenti:

- Registro dei Responsabili della piscina – delibera e scheda soggetto delegato (quando nominato);
- Registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina)
- Registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero).

Il Registro dei requisiti tecnico-funzionali (Registro impianto piscina) deve dettagliare le caratteristiche generali dell'impianto, della vasca e dell'acqua utilizzata, le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate e dei prodotti impiegati, dei punti critici individuati e degli interventi migliorativi programmati nel tempo.

Il Registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero) deve prevedere il dettaglio dei campionamenti effettuati ed il relativo valore e, conseguentemente, le eventuali anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati; sono inoltre da evidenziare le letture del contatore per l'acqua di reintegro ed il numero dei frequentatori dell'impianto.

Debbono altresì essere riportati gli esiti degli accertamenti analitici di tipo fisico, chimico e batteriologico compiuti, indicando per ciascuno di essi la periodicità e la tipologia di intervento prevista per la soluzione delle eventuali anomalie evidenziate.

L'utilizzo dei documenti di registrazione sopra enunciati è obbligatorio; il mancato rispetto di detto obbligo ha da essere interpretato dall'Organo di Vigilanza come il mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari dell'acqua di piscina.